

DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2020

5/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 129374675

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1096^a riunione del 21 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Energyka S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22082 del 27 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il diniego opposto alla richiesta di modifica della Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un lotto di 6 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 129374675;
2. in data 26 luglio 2017 (prot. 25153), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26472 del 7 agosto 2017), il reclamante ha riscontrato la richiesta del 26 luglio 2017, fornendo evidenza meramente confermativa di quanto, in effetti, già riportato dal reclamo;
4. in data 11 agosto 2017 (prot. Autorità 26976 del 11 agosto 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva, evidenziando - in linea con quanto trasmesso dal reclamante in data 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22082 del 27 giugno 2017) e confermato dallo stesso reclamante in data 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26472 del 7 agosto 2017) - *"...di aver già riscontrato il reclamo avanzato dalla società Energyka S.r.l. in data 21 Giugno 2017, con la memoria avete protocollo EDIS-21/07/2017-0380463 acclusa alla presente ed alla quale integralmente ci riportiamo..."*;
5. in data 4 settembre 2017 (prot. 28435); l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota del 4 ottobre 2019 (prot. 25338), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni inerenti alla saturazione virtuale della rete elettrica di distribuzione;
7. in data 18 ottobre 2019, il gestore ha risposto alla richiesta del 4 ottobre 2019 con due distinte comunicazioni: l'una indirizzata solo all'Autorità (prot. Autorità 27377 del 22 ottobre 2019), in quanto contenente dati riservati di terzi ed informazioni riservate aziendali, l'altra indirizzata anche al reclamante (prot. Autorità 27387 del 22 ottobre 2019) priva dei dati e delle informazioni in parola;
8. con nota del 5 novembre 2019 (prot. 28772), l'Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni;
9. in data 15 novembre 2019, il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni del 5 novembre 2019 con due distinte comunicazioni: l'una indirizzata solo all'Autorità (prot. Autorità 30233 del 18 novembre 2019) in quanto contenente dati riservati di terzi ed informazioni riservate aziendali, l'altra indirizzata anche al reclamante (prot. Autorità 30229 del 18 novembre 2019) priva dei dati e delle informazioni in parola;
10. in data 13 dicembre 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
- a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
 - b) l'articolo 6, comma 4, il quale consente al richiedente di indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete è tenuto a riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
 - c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...*soluzione tecnica minima per la connessione...*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
 - d) l'articolo 7, comma 3, lettere c), e) e j), in virtù delle quali il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
 - e) l'articolo 7, comma 4, laddove si dispone che, qualora il richiedente presenti richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 4:
 - i. il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
 - ii. qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
 - iii. il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione;

- f) l'articolo 31, commi 1 e 2, i quali rispettivamente stabiliscono che:
- il titolare di un preventivo di connessione alla rete MT sia tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il produttore è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - i. l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - ii. il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi (comma 1).
 - qualora il termine dei 12 mesi non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il produttore trasmetta al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione (comma 2);
- g) l'articolo 31, comma 3, il quale impone al gestore di rete di sollecitare il produttore inadempiente agli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concedendo altri 30 giorni lavorativi per l'adempimento dell'obbligo informativo; decorsi inutilmente i 30 giorni lavorativi, il preventivo decade.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 19 agosto 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di 6 impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 320 kW, da realizzare in località "C. Federici", nel Comune di Castelgrande (PZ). Nella suddetta domanda, il reclamante, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 6, comma 4, del TICA, aveva indicato un punto della rete elettrica esistente MT "Castelgrande" (più specificamente alle coordinate 40,797888 di latitudine e 15,42381 di longitudine), a cui il gestore di rete avrebbe dovuto riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
13. in data 20 ottobre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 129374675, in cui il gestore ha dichiarato che "...Considerato che nel punto di rete da Voi indicato la massima potenza che è possibile immettere è pari a 0 kW a causa della saturazione della rete MT esistente e considerate le condizioni di esercizio della porzione di rete interessata e l'elevata concentrazione di iniziative produttive presenti nell'area in

questione, la connessione in oggetto è condizionata alla realizzazione delle opere di seguito descritte. Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione con tensione nominale di 400V tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa in derivazione dalla linea MT esistente PESCOPEGANO -- DP5036292 alimentata dalla CP CALITRI da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata:

- *Connessione in derivazione dalla linea MT esistente PESCOPEGANO -- DP5036292 tra i nodi 2-007810 e 4-020025 mediante costruzione di circa 4,5 Km di linea in cavo aereo elicord Al 50mmq e di circa 20m di linea in cavo sotterraneo Al 185mmq;*
 - *Costruzione di dispositivo sezionamento da palo;*
 - *Costruzione di cabina/e di trasformazione MT/bt;*
 - *Linea/e bt;*
 - *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo... ”;*
14. in data 27 dicembre 2016, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo;
15. in data 3 aprile 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di modifica del preventivo 129374675, evidenziando che “...Il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell'attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga e di un cavidotto di lunghezza 4,5 km circa... ”. Il reclamante chiedeva, quindi, al gestore “...una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete. Nel caso in cui non ci fossero evoluzioni circa la saturazione della rete elettrica, fornire un preventivo completo che ottimizzi la soluzione tecnica... ”;
16. in data 17 maggio 2017, il gestore ha comunicato al reclamante che “...la soluzione tecnica inviata col nostro citato preventivo del 20/10/16 rappresenta ad oggi il minimo tecnico con il quale connettere l'impianto di produzione...”, precisando, altresì, che “..effettuate le necessarie analisi e verifiche è emerso che le linee più vicine non consentono ad oggi l'immissione di ulteriore energia in virtù delle criticità di rete già presenti, in particolare per quel che concerne le violazioni della variazioni delle tensioni lente e della portata delle semisbarre degli impianti primari alle quali afferiscono... ”;
17. in data 22 maggio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 188/2012/E/com;
18. in data 21 giugno 2017, il gestore ha rigettato il reclamo, per cui il reclamante ha presentato l'odierno reclamo all'Autorità.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante ritiene che “...la realizzazione di un elettrodotto di 4.500 (quattromilacinquecento) metri rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine sancito del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private,

nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione di cui al preventivo...”;

20. *il reclamante evidenzia, poi, che “...il gestore non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 4.500 (quattromilacinquecento) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...”;*
21. *il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di prescrivere al gestore:*
 - *“...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 4.500 (quattromilacinquecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto e, per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...”;*
 - *“...nel caso in cui, in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto raggio di 4.500 (quattromilacinquecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...”;*
 - *“...ad ogni buon conto, in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall'AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell'impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...”;*
 - *“...per l'effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 18/05/2017...”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. *In merito alla presunta incompatibilità della STMG con il principio di razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, il gestore evidenzia che “...la soluzione tecnica [...] è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza particolari difficoltà...”;*
23. *inoltre, il gestore ritiene “...che gli unici obblighi imposti a carico del Gestore di Rete sono quelli relativi agli artt. 4 e 39 del TICA, dalla nostra Società sempre ottemperati; di conseguenza non vi è obbligo a carico del Gestore di trasmettere ai richiedenti la connessione “documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare*

la saturazione della rete ogni qualvolta viene presentata una richiesta di connessione...”;

24. pertanto, il gestore ribadisce che “...*la soluzione tecnica fornita con il preventivo del 20.10.2016 è stata ampiamente avvalorata da motivazioni puramente tecniche...*” che si sostanziano in criticità derivanti dalla saturazione della rete elettrica, “...*conseguenza del numero elevato delle richieste di connessione...*” e, per ciò, chiede di respingere il reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla STMG fornita dal gestore che il reclamante - diversamente dal gestore - ritiene non essere al c.d. minimo tecnico, come previsto dalla regolazione. In particolare il reclamante lamenta di aver constatato la “...*sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione di cui al preventivo...*” del 20 ottobre 2016 (ed accettato il 27 dicembre 2016), mettendo al contempo in dubbio la saturazione delle altre linee esistenti nei dintorni (*rectius* entro il raggio di 4,5 Km) del sito di realizzazione dell’impianto di produzione - e, quindi, anche della linea elettrica MT “Castelgrande” dove aveva indicato di voler connettere il proprio impianto di produzione - saturazione che il gestore ha indicato come causa della STMG contenuta nel citato preventivo;
26. ciò posto, al fine di verificare l’effettiva insussistenza di eventuali soluzioni tecniche di connessione meno onerose e più semplici - rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo del 20 ottobre 2016 - nel corso dell’articolata istruttoria è stato chiesto al gestore di fornire la documentazione idonea a comprovare l’effettiva e totale saturazione, alla data del 19 agosto 2016, della citata linea elettrica MT “Castelgrande”, sulla quale, appunto, il reclamante aveva presentato richiesta di connessione, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del TICA: in particolare, è stato chiesto al gestore di produrre l’elenco delle pratiche di connessione che, a suo avviso, contribuivano alla saturazione della suddetta linea elettrica;
27. in risposta alla menzionata richiesta di informazioni, il gestore ha indicato che - sulla linea elettrica “Castelgrande” - era prenotata la capacità degli impianti di produzione associati alle pratiche di connessione T0029352 e T0146330;
28. orbene, dall’analisi della documentazione prodotta dal gestore in relazione alla pratica T0146330 (riguardante una richiesta di potenza in immissione di 1.000 kW), nonché alla luce della documentazione acquisita in contraddittorio con il medesimo gestore, nel corso della verifica ispettiva effettuata dall’Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel, è emerso che - all’accettazione del preventivo da parte del relativo richiedente in data 4 gennaio 2011 - hanno fatto seguito 2 comunicazioni di quest’ultimo, previste dall’articolo 31, commi 1 e 2, del TICA, di cui l’ultima in data 6 agosto 2012; successivamente il richiedente non ha più inviato alcun aggiornamento, come invece prescritto dai citati commi dell’articolo 31 del TICA;
29. è, altresì, emerso che il gestore ha ommesso di inviare il sollecito previsto dall’articolo 31, comma 3, del TICA, fino al 16 maggio 2017 (e, quindi, per oltre 4 anni dalla scadenza del semestre successivo all’ultima comunicazione del richiedente del 6

- agosto 2012) e che a seguito di detto sollecito - non avendo ricevuto alcuna risposta dal richiedente - il gestore ha provveduto ad annullare la pratica di connessione T0146330 in data 14 luglio 2017;
30. si palesa, quindi, nel caso di specie una condotta inadeguata del gestore, tanto più grave se si considera che, come è noto, la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale - quale è il gestore di una infrastruttura energetica - non è la diligenza "media" o "ordinaria" di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176. Né, peraltro, l'impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
 31. quanto sopra evidenzia, quindi, che se il gestore avesse tempestivamente adempiuto all'obbligo di sollecito, previsto dall'articolo 31, comma 3, del TICA - e poi tempestivamente annullato la pratica di connessione T0146330 - la capacità di rete da essa impropriamente occupata sulla linea MT "Castelgrande" (pari a 1.000 kW) sarebbe risultata invece ampiamente disponibile per accogliere la richiesta di connessione formulata dal reclamante (pari a 320 kW), ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA;
 32. ciò posto, in relazione alla richiesta del reclamante di ricevere dal gestore "...un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell'impianto di rete)...", si fa presente in generale che - ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lett. c), e) e j) del TICA - il preventivo deve indicare:
 - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
 33. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio - e qualora il reclamante non faccia richiesta di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione (ai sensi dell'articolo 16 del TICA) - la tipologia di adempimenti (come, ad esempio, quelli indicati dal gestore nella specifica tecnica allegata al preventivo 20 ottobre 2016) non può che riferirsi alle opere di competenza del richiedente; ne consegue che tale tipo richiesta del reclamante non appare in generale fondata;
 34. in merito, infine, alla pretesa del reclamante di ricevere l'indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA, a partire dal 18 maggio 2017, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non è stato rilevato alcun ritardo indennizzabile da parte

del gestore nei tempi di risposta alle richieste del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta non può trovare parimenti accoglimento;

35. in conclusione, assorbita ogni altra ulteriore doglianza, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo può essere accolto nella parte relativa alla contestazione della soluzione tecnica di connessione contenuta nel preventivo 129374675 del 20 ottobre 2016 - avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.A., dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA - con conseguente obbligo per il gestore di mettere a disposizione del reclamante un nuovo preventivo contenente una soluzione tecnica minima di connessione, rideterminata sulla base degli esiti della presente decisione

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 129374675, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.A., dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A., di rendere disponibile al reclamante, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo contenente una soluzione tecnica minima di connessione rideterminata sulla base della presente decisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini